

**Testo esplicativo per i formatori****SLIDE 1**

**Titolo:** Le disposizioni della direttiva sui diritti delle vittime

**Trainer:** viene presentato il titolo e lo scopo del seminario.

Dovrebbero essere fatti riferimenti;

- 1) Progetto PRESERVE: Prevenzione del razzismo e della discriminazione – Consentire l'effettiva attuazione del quadro giuridico antirazzista dell'UE
- 2) Ad uno degli obiettivi principali della Direttiva; I funzionari e i professionisti coinvolti in procedimenti penali che potrebbero entrare in contatto personale con le vittime dovrebbero poter accedere e ricevere un'adeguata formazione iniziale e continua, a un livello adeguato al loro contatto con le vittime, in modo da essere in grado di identificare le vittime e i loro bisogni e affrontarli in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio (Racc. 61, Art. 25)

---

1**SLIDE 2**

**Titolo:** Panoramica del modulo

**Formatore:** Viene introdotta la panoramica del modulo.

La direttiva sui diritti delle vittime è un atto legislativo che stabilisce standard minimi per i diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reati nell'Unione europea.

Il modulo di formazione coprirà una serie di argomenti relativi alla direttiva, tra cui:

- 1) Panoramica dei principali aspetti e termini della Direttiva 2012/29/UE: cos'è la direttiva e quali sono le sue disposizioni principali?
- 2) Applicazione della direttiva 2012/29/UE in tutta l'UE (armonizzazione e giurisprudenza nazionale recente): l'attuazione della direttiva ha portato a cambiamenti significativi nella legislazione e nella prassi nazionali in tutta l'UE. Ad esempio, molti Stati membri hanno introdotto nuove leggi o modificato quelle esistenti per garantire che le vittime siano



informate sui loro diritti e sullo stato di avanzamento del loro caso e per fornire loro un maggiore accesso ai servizi di supporto come la consulenza e l'assistenza legale. Oltre all'armonizzazione, ci sono stati recenti sviluppi nella giurisprudenza nazionale che hanno influenzato l'applicazione della direttiva in tutta l'UE. Ad esempio, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha emesso una serie di sentenze relative all'interpretazione e all'attuazione della direttiva, che sono state vincolanti per tutti gli Stati membri.

- 3) Studio di caso: In assenza di armonizzazione/Direttiva sui diritti delle vittime: lo studio di caso illustra la necessità di armonizzazione a livello dell'UE per garantire che tutte le vittime ricevano un livello minimo di protezione, sostegno e diritti, indipendentemente da dove si trovino nell'UE.

## SLIDE 3

### **Titolo:** Bisogni delle vittime

Le vittime di reati hanno una serie di bisogni che devono essere affrontati per sostenere la loro guarigione e aiutarli a far fronte agli effetti del reato. Queste esigenze possono essere raggruppate in diverse grandi categorie:

- **Rispetto e riconoscimento:** le vittime di reati hanno il diritto di essere trattate con dignità e rispetto durante l'intero processo penale.
- **Protezione:** le vittime di reati possono temere ulteriori danni e richiedere protezione e misure di sicurezza per garantire la loro sicurezza.
- **Supporto:** le vittime di reati possono richiedere supporto emotivo, consulenza e terapia per aiutarle a far fronte agli effetti emotivi del reato.
- **Accesso alla giustizia:** le vittime di reati hanno il diritto di partecipare al processo penale e di far sentire la propria voce.
- **Compensazione e risarcimento:** le vittime di reati possono subire perdite finanziarie o altri danni a causa del reato.

## SLIDE 4

### **Titolo:** La Direttiva sui diritti delle vittime 2019/29/UE

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio.

La direttiva fa parte del quadro giuridico dell'UE per i diritti delle vittime. Rafforza le misure nazionali esistenti con norme minime a livello di UE sui diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reato in ogni paese dell'UE. Ha lo scopo di:

→ **rafforzare i diritti di tutte le vittime di qualsiasi crimine**, al fine di raggiungere

→ **lo stesso livello base di diritti**

→ **qualunque sia la nazionalità della/e vittima/e**

→ **ovunque nell'UE il reato abbia avuto luogo.**

Formatore: In questa parte viene affrontato il titolo e l'obiettivo principale della direttiva. Va specificamente menzionato che la direttiva ha apportato importanti modifiche al quadro giuridico dell'UE per i diritti delle vittime.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i diritti sanciti dalla presente direttiva non siano subordinati al fatto che la vittima abbia lo status di residente legale nel loro territorio o alla cittadinanza o nazionalità della vittima (cfr. anche il considerando 10). Pertanto, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono stati vittime di reati nel territorio dell'UE dovrebbero beneficiare del diritto all'informazione, al sostegno e alla protezione.

Questo può essere di particolare importanza nel contesto dei crimini di odio razzista e xenofobo e della violenza di genere contro donne e ragazze migranti prive di documenti. Tuttavia, denunciare un reato e partecipare a un procedimento penale non crea alcun diritto in merito allo stato di residenza della vittima (come da Direttiva)

Pertanto, ai sensi della direttiva, una vittima di reato non ha diritto al soggiorno ma diritto all'informazione, all'assistenza e alla protezione. Molti Stati membri dell'UE prevedono permessi di soggiorno ai sensi della legislazione nazionale per le vittime di specifiche categorie di reati (ad es. vittime di violenza domestica)

A questo proposito si rimanda alla Rac. 18 della Direttiva “Quando la violenza è commessa in una relazione stretta, è commessa da una persona che è attuale o ex coniuge, o convivente o altro familiare

della vittima, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato condivida o abbia condiviso la stessa abitazione con la vittima. Tale violenza potrebbe includere violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e potrebbe comportare danni fisici, mentali o emotivi o perdite economiche. La violenza nelle relazioni intime è un problema sociale serio e spesso nascosto che potrebbe causare traumi psicologici e fisici sistematici con gravi conseguenze perché l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nelle relazioni strette possono quindi aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la situazione può peggiorare se la donna dipende dall'autore del reato economicamente, **socialmente o per quanto riguarda il suo diritto alla residenza**".

Alla fine di questa parte possiamo fare riferimento al fatto che molti professionisti coinvolti in procedimenti penali ritengono ancora che le vittime di reato abbiano i diritti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale. Questo ci porta alle seguenti 2 diapositive (3 e 4) che spiegano la competenza dell'UE.

## SLIDE 5

---

4

### **Titolo:** Direttiva sulle vittime - Risultati

La direttiva sui diritti delle vittime ha rappresentato un risultato significativo nel migliorare la protezione e il sostegno forniti alle vittime di reato in tutta l'UE e ha contribuito a garantire che le vittime siano trattate con dignità, rispetto e compassione durante l'intero procedimento giudiziario penale.

I principali risultati della direttiva sulle vittime sono legati a:

- 1) Garantire diritti minimi a tutte le vittime, tutti i reati: la direttiva sui diritti delle vittime garantisce che tutte le vittime di reato, indipendentemente dal tipo di reato o dalle loro circostanze personali, ricevano un livello minimo di protezione e sostegno durante l'intero procedimento penale.
- 2) Riconoscere i bisogni speciali delle vittime vulnerabili: la direttiva sui diritti delle vittime riconosce che alcune vittime di reato, come i bambini, le vittime di violenza di genere, le vittime della tratta di esseri umani e le vittime con disabilità, possono avere bisogni specifici e richiedere una protezione speciale e supporto. La direttiva richiede agli Stati membri di tenere conto delle esigenze speciali delle vittime vulnerabili quando forniscono sostegno e



protezione e di garantire che queste vittime ricevano l'assistenza di cui hanno bisogno per partecipare al procedimento giudiziario penale. Ad esempio, la direttiva impone agli Stati membri di garantire che i minori vittime siano intervistati in modo adatto ai minori, che le vittime di violenza di genere abbiano accesso a servizi di supporto specializzati, come centri di accoglienza e hotline, e che le vittime con disabilità abbiano accesso a ausili per la comunicazione e altre forme di supporto per aiutarli a partecipare al processo di giustizia penale. Inoltre, la direttiva richiede agli Stati membri di garantire che le vittime di reato siano trattate con sensibilità, rispetto e compassione e che non siano soggette a ulteriore vittimizzazione o stigmatizzazione a causa del loro status di vittima. Ciò è particolarmente importante per le vittime vulnerabili che potrebbero essere maggiormente a rischio di essere nuovamente vittimizzate o emarginate a causa delle loro circostanze.

- 3) **Garantire obblighi chiari, concreti e applicabili:** la direttiva sui diritti delle vittime garantisce obblighi chiari, concreti e applicabili agli Stati membri per proteggere e sostenere le vittime di reato. La direttiva crea obblighi specifici per gli Stati membri di fornire alle vittime alcuni tipi di supporto e protezione, come l'accesso alle informazioni, la protezione da intimidazioni e ritorsioni e il diritto di partecipare ai procedimenti penali. Questi obblighi sono concreti e misurabili, il che significa che gli Stati membri possono essere ritenuti responsabili se non li rispettano. Inoltre, la direttiva prevede rimedi nel caso in cui gli Stati membri non rispettino i propri obblighi. Le vittime possono presentare denunce e chiedere un risarcimento se ritengono che i loro diritti siano stati violati e gli Stati membri possono affrontare azioni legali se non rispettano la direttiva. Infine, la direttiva richiede agli Stati membri di monitorare la loro conformità alla direttiva e di riferire regolarmente alla Commissione europea sui loro progressi. Ciò contribuisce a garantire che gli Stati membri siano ritenuti responsabili del rispetto dei propri obblighi e che la direttiva venga attuata in modo efficace in tutta l'UE.

## SLIDE 6

### **Titolo:** Direttiva sulle vittime - Campo di applicazione

- 1) **Informazione:** la direttiva garantisce che le vittime di reato abbiano accesso a informazioni chiare e complete sui loro diritti e sul procedimento giudiziario penale. Ciò include informazioni sullo stato di avanzamento dell'indagine, sull'esito del caso e sui servizi di

supporto disponibili. La direttiva richiede agli Stati membri di fornire queste informazioni in modo tempestivo e accessibile, tenendo conto delle esigenze delle vittime vulnerabili.

- 2) Interpretazione e traduzione: la direttiva garantisce che le vittime che non parlano la lingua del procedimento penale siano in grado di comprendere e partecipare al processo. La direttiva impone agli Stati membri di fornire gratuitamente servizi di interpretazione e traduzione alle vittime che ne hanno bisogno e di garantire che la qualità di tali servizi sia elevata.
- 3) Sostegno: la direttiva garantisce che le vittime di reato abbiano accesso ai servizi di sostegno di cui hanno bisogno per riprendersi dagli effetti del reato. Ciò include l'accesso ai servizi di supporto alle vittime, alla consulenza, alle cure mediche e ad altre forme di supporto. La direttiva impone agli Stati membri di fornire questi servizi gratuitamente alle vittime, indipendentemente dal tipo di reato che hanno subito.
- 4) Protezione: la direttiva garantisce che le vittime di reati siano protette da ulteriori danni, quali intimidazioni, ritorsioni o molestie. La direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per proteggere le vittime da tali danni, compresa la protezione della polizia e gli ordini restrittivi ove necessario.
- 5) Partecipazione al procedimento penale: la direttiva garantisce che le vittime di reato abbiano il diritto di partecipare al procedimento e che le loro opinioni e preoccupazioni siano prese in considerazione. Ciò include il diritto di fare una dichiarazione, il diritto di partecipare alle udienze e il diritto di richiedere informazioni sul caso. La direttiva richiede agli Stati membri di garantire che le vittime siano in grado di esercitare efficacemente tali diritti.
- 6) Formazione degli operatori: la direttiva garantisce che i professionisti coinvolti nel procedimento giudiziario penale, come agenti di polizia, pubblici ministeri e giudici, siano formati per lavorare efficacemente con le vittime di reato. Ciò include la formazione su come comunicare con le vittime, su come identificare e rispondere ai bisogni delle vittime vulnerabili e su come garantire che le vittime siano in grado di partecipare al procedimento.
- 7) Coordinamento: la direttiva garantisce che diverse agenzie e professionisti coinvolti nel processo di giustizia penale lavorino insieme in modo efficace per sostenere le vittime di reato. La direttiva richiede agli Stati membri di istituire meccanismi di coordinamento per garantire che le vittime siano in grado di accedere al sostegno e alla protezione di cui hanno bisogno in modo coordinato e tempestivo.

**SLIDE 7****Titolo:** Introduzione

→ L'Unione europea ha l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

→ L'Unione Europea è impegnata nella protezione e nella definizione di norme minime in relazione alle vittime di reato e il Consiglio ha adottato la Decisione Quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 sulla posizione delle vittime nei procedimenti penali

→ Nell'ambito del programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nel 2009, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a esaminare come migliorare la legislazione e le misure di sostegno pratico per la protezione delle vittime

→ Nel 2011 il Consiglio ha affermato che occorre agire a livello dell'Unione per rafforzare i diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reato. [Risoluzione 2011 su una tabella di marcia per rafforzare i diritti e la protezione delle vittime, in particolare nei procedimenti penali ("**la tabella di marcia di Budapest**")].

→ **Base giuridica:** l'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'istituzione di norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale questioni aventi una dimensione transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i diritti delle vittime di reato.

**Formatori:**

**Vengono qui presentati gli atti che hanno portato all'adozione della Direttiva.**

**La diapositiva successiva è strettamente correlata alla presentazione e i commenti possono essere fatti congiuntamente.**

**I formatori spiegano che prima dell'adozione della direttiva la Commissione europea non era in grado di avviare procedimenti di infrazione ai sensi della decisione quadro. Era necessaria l'attuazione di una legislazione vincolante dedicata alle vittime.**

**SLIDE 8**

**Titolo:** Articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

(ex articolo 31 TUE)

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e comprende il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83 .

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per:

- a) stabilire norme e procedure per garantire il riconoscimento in tutta l'Unione di tutte le forme di sentenze e decisioni giudiziarie;
- b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra Stati membri;
- c) sostenere la formazione della magistratura e del personale giudiziario;
- d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o equivalenti degli Stati membri in relazione ai procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni.

2. Nella misura necessaria per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transfrontaliera, il Parlamento europeo e il Consiglio possono, mediante direttive adottate secondo la procedura legislativa ordinaria , stabilire regole minime. Tali norme tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti degli Stati membri.

Riguarderanno:

- a) reciproca ammissibilità delle prove tra Stati membri;
- (b) i diritti delle persone nella procedura penale;
- (c) i diritti delle vittime di reato;



d) qualsiasi altro aspetto specifico della procedura penale che il Consiglio abbia preventivamente individuato con decisione; per l'adozione di tale decisione, il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

#### **Formatori:**

La competenza dell'UE a legiferare nel settore della procedura penale è spesso trascurata dai professionisti del diritto. È importante sottolineare che le procedure penali nazionali devono essere conformi al diritto internazionale e dell'UE. Spieghiamo ai professionisti che tutte le questioni di competenza sono esplicitamente menzionate nel preambolo delle Direttive. Rileviamo l'importanza di leggere il testo dei testi legislativi dell'UE parallelamente agli atti legislativi adottati dagli Stati membri dell'UE per recepire una direttiva.

In particolare nell'ambito dei diritti e delle garanzie procedurali concesse alle vittime di reato, il recepimento nazionale è complesso in quanto molte disposizioni della direttiva facevano già parte del diritto nazionale o sono state recepite nella legislazione nazionale in diversi atti legislativi interni (nel codice penale procedura, e/o nel codice penale e/o in altre leggi).

L'articolo 82 (paragrafi 1-2) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è presentato al fine di migliorare la comprensione dei tirocinanti in relazione alla base giuridica del diritto derivato dell'UE come la direttiva sui diritti delle vittime.

È importante in questa parte che i partecipanti chiariscano che i diritti delle vittime sono una questione europea e non solo nazionale. Può essere utile ribadire che l'art. 82 (2) TFUE la direttiva fissa norme minime e gli Stati membri possono “mantenere o introdurre un livello più elevato di protezione delle persone”. Ciò è esplicitamente affermato nel titolo della Direttiva e nella rac. 11 “La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono estendere i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di fornire un livello più elevato di protezione”. Solo il livello più elevato di protezione delle vittime di reato rimane una questione nazionale.

#### **SLIDE 9**

##### **Titolo: Direttiva sulle vittime – Articolo 1**

(Considerando 9-14)

1. Lo scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato **ricevano informazioni, assistenza e protezione adeguate e siano in grado di partecipare ai procedimenti penali.**

Gli Stati membri garantiscono che le vittime siano **riconosciute e trattate in modo rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio, in tutti i contatti con i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente, che operano nell'ambito di procedimenti penali.** I diritti sanciti dalla presente direttiva si applicano alle vittime in modo non discriminatorio, anche per quanto riguarda il loro status di residente.

2. Gli Stati membri provvedono affinché nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, **l'interesse superiore del minore costituisca una considerazione preminente e sia valutato su base individuale.** Prevarrà un approccio attento ai minori, tenendo in debita considerazione l'età, la maturità, le opinioni, i bisogni e le preoccupazioni del minore. Il minore e il titolare della responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale, se del caso, sono informati di eventuali misure o diritti specificamente rivolti al minore.

Formatori:

L'articolo 1 stabilisce gli obiettivi generali della direttiva. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sistema nazionale di giustizia penale riconosca la vittima come un individuo con esigenze individuali, con un ruolo chiave nel procedimento penale, garantendo nel contempo il principio del giusto processo e tenendo presente che i diritti sanciti dalla direttiva non pregiudicano ai diritti del delinquente.

---

10

## SLIDE 10

**Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articolo 2

"vittima" significa:

→ una persona fisica che ha subito un danno, compreso un danno fisico, mentale o emotivo o una perdita economica direttamente causata da un reato;

indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, arrestato, perseguito o condannato e indipendentemente dal rapporto di parentela tra di loro (considerando 19).

→ i familiari di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che hanno subito un danno a causa della morte di tale persona;

«familiari»: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima impegnata, in un nucleo familiare stabile e continuativo, i parenti in linea retta, i fratelli e le persone a carico della vittima;

"bambino": qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni;

«giustizia riparativa»: qualsiasi processo mediante il quale la vittima e l'autore del reato sono abilitati, se vi acconsentono liberamente, a partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale.

Formatore: in questa parte spieghiamo i concetti principali della Direttiva.

Rileviamo l'importanza del riconoscimento della vittima, affinché l'interessato possa accedere ai diritti previsti dalla direttiva. La direttiva ha armonizzato la definizione di vittima in tutta l'UE. Alcuni paesi non avevano legiferato per la definizione di vittima e/o esistono varie definizioni negli Stati membri dell'UE.

Segnaliamo che come da art. 2 (2) Gli Stati membri possono stabilire procedure per limitare il numero di familiari che possono beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva e/o per determinare quali familiari hanno la priorità nell'esercizio dei diritti. Ciò avverrà nella legislazione nazionale di recepimento. Il criterio "relazione intima impegnata, in una famiglia comune e su base stabile e continua" presuppone stretti legami affettivi e interdipendenza finanziaria tra due persone (come se fossero formalmente sposate). Gli Stati membri dovrebbero utilizzare definizioni inclusive di "familiari" quando si tratta dei partner della vittima. Tali definizioni dovrebbero includere i coniugi, nonché i partner non sposati, indipendentemente dal fatto che i partner siano o meno un'unione civile registrata ai sensi delle leggi nazionali. Pertanto, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dovrebbe applicarsi in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla legislazione nazionale sul riconoscimento delle coppie non sposate, delle coppie dello stesso sesso e dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. (non discriminazione)

Spieghiamo anche che la Direttiva non definisce “reclamo” [il concetto è regolato dalle leggi nazionali degli Stati membri]

## SLIDE 11

**Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articoli 3-7

→ Fin dal primo contatto e durante ogni ulteriore necessaria interazione che hanno con un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale [art. 3 (1)]

→ In un linguaggio semplice e accessibile, oralmente o per iscritto. [Arte. 3 (2)]

→ Diritto di essere accompagnato da una persona di scelta della vittima nel suo primo contatto con le autorità se è necessaria assistenza a causa dell'impatto del reato o se la vittima ha difficoltà a capire il procedimento o a farsi capire.

Le garanzie di comunicazione si applicano ai seguenti articoli:

→ Artt. 4 diritto di ricevere informazioni

→ Articolo 5 diritto a ricevere un riscontro scritto del reclamo e diritto a ricevere una traduzione del riscontro scritto, diritto a presentare il reclamo in una lingua a loro comprensibile

→ Articolo 6 diritto di ricevere informazioni sul proprio caso

→ Articolo 7 Diritto all'interpretazione e alla traduzione

---

12

Formatore: l'articolo 3 chiarisce in dettaglio le "garanzie di comunicazione" ed è collegato ad altri diritti della direttiva. La direttiva mira a garantire che le vittime — in base alle loro caratteristiche personali (ad esempio sesso, disabilità, età, maturità, relazione o dipendenza dall'autore del reato) — capiscano e possano farsi capire durante il procedimento penale (linguisticamente o in altro modo) e che le autorità pro -assistere attivamente le vittime a farlo durante il procedimento penale.

L'articolo 3, paragrafo 3 conferisce alle vittime il diritto di essere accompagnate da una persona di loro scelta al loro primo contatto con le autorità se hanno bisogno di assistenza a causa dell'impatto del reato o se la vittima ha difficoltà a capire il procedimento o a farsi capire. Tutela la fornitura di assistenza pratica e sostegno morale alla vittima durante la denuncia di un reato. Questo diritto è previsto in aggiunta al diritto di essere accompagnato ai sensi dell'articolo 20, lettera c) [durante le indagini penali: le vittime possono essere accompagnate dal loro rappresentante legale e da una persona di loro scelta, a meno che non sia stata adottata una decisione motivata contraria;] . Nell'ambito dell'art. 3 la vittima può essere accompagnata da una persona che volontariamente cerca di aiutarla (es. testimone oculare di una rapina)

**SLIDE 12****Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articolo 4

Tutte le vittime di reato hanno diritto al primo contatto con l'autorità competente, senza inutili ritardi, alle seguenti informazioni:

- a) il tipo di supporto che possono ottenere e da chi, (accesso al supporto medico, all'eventuale supporto specialistico, anche psicologico, e ad una sistemazione alternativa)  
→ Collegamento diretto al diritto di accedere ai servizi di assistenza alle vittime, articolo 8
- b) le modalità di querela di reato e il loro ruolo in relazione a tali procedure; [in linea con il considerando 20]

(Considerando 20) “Il ruolo delle vittime nel sistema di giustizia penale e la loro possibilità di partecipare attivamente ai procedimenti penali variano da uno Stato membro all'altro, a seconda del sistema nazionale, ed è determinato da uno o più dei seguenti criteri: se il sistema nazionale prevede uno status giuridico di parte in un procedimento penale; se la vittima è tenuta per legge o è invitata a partecipare attivamente al procedimento penale, ad esempio come testimone; e/o se la vittima ha un diritto legale ai sensi del diritto nazionale di partecipare attivamente al procedimento penale e sta cercando di farlo, laddove il sistema nazionale non preveda che le vittime abbiano lo status giuridico di parte nel procedimento penale. Gli Stati membri dovrebbero determinare quali di tali criteri si applicano per determinare la portata dei diritti sanciti dalla presente direttiva laddove vi siano riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema di giustizia penale”.

- c) come ea quali condizioni possono ottenere protezione, comprese le misure di protezione; [Link alla Direttiva 2011/99/UE sull'Ordine di Protezione Europeo e al Regolamento 606/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile].
- d) come ea quali condizioni possono accedere alla consulenza legale, al gratuito patrocinio ea ogni altro tipo di consulenza;
- e) come ea quali condizioni possono accedere all'indennizzo;
- f) come ea quali condizioni hanno diritto all'interpretazione e alla traduzione;

- g) se risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, eventuali misure, procedure o disposizioni speciali disponibili per tutelare i loro interessi nello Stato membro in cui ha avuto luogo il primo contatto con l'autorità competente;
- h) le procedure disponibili per sporgere denuncia qualora i loro diritti non siano rispettati dall'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;
- i) i recapiti per le comunicazioni relative al proprio caso;
- j) i servizi di giustizia riparativa disponibili;
- k) come ea quali condizioni possono essere rimborsate le spese sostenute in conseguenza della loro partecipazione al procedimento penale.

**Formatori:** In questa parte è importante spiegare tutti i diritti di cui sopra. La logica alla base di questa disposizione richiede che le autorità di giustizia penale forniscano informazioni estese in modo proattivo ex officio, piuttosto che l'onere delle vittime di cercare tali informazioni per se stesse. Alle vittime deve essere garantito un "accesso effettivo alle informazioni".

L'autorità competente non è definita dalla direttiva sulle vittime. Secondo le Linee Guida della Direzione Generale della Giustizia della Commissione Europea "Il termine "autorità competente" è più ampio di "autorità di contrasto" (cioè polizia). Le autorità competenti che agiscono nei procedimenti penali ai sensi della presente direttiva sono determinate dal diritto nazionale. Ciò non esclude, ad esempio, le dogane o le agenzie di frontiera, se hanno lo status di autorità incaricate dell'applicazione della legge ai sensi del diritto nazionale. Ciò è particolarmente importante nei casi di tratta di esseri umani (ad es. esperienza FRONTEX) o reati doganali/contrabbando. **Gli ospedali, i centri per l'impiego e strutture similari non devono essere ritenuti autorità competenti nei procedimenti penali".**

### SLIDE 13

**Titolo:** Ulteriori diritti di informazione e sostegno alle vittime

→ presentare reclamo formale, eventualmente con assistenza linguistica e riceverne riscontro scritto [art. 5]

→ Per ricevere informazioni sullo stato di avanzamento della pratica [Art. 6] → Collegamento all'articolo 11 (Diritti in caso di decisione di non procedere)

→ Diritto all'interpretazione e alla traduzione [art. 7]

- Per le vittime con un ruolo formale nei procedimenti
- Su richiesta della vittima e decisione presa dall'autorità
- Gratuito e per un'ampia gamma di azioni procedurali: copre i contatti con le autorità investigative e giudiziarie dal primo interrogatorio/udienza fino al processo. [Considerando 34]
- “La giustizia non può essere effettivamente raggiunta a meno che le vittime non siano in grado di spiegare adeguatamente le circostanze del crimine e fornire le loro prove in modo comprensibile alle autorità competenti. È altrettanto importante garantire che le vittime siano trattate in modo rispettoso e che possano far valere i propri diritti. L'interpretazione dovrebbe pertanto essere messa a disposizione, gratuitamente, durante l'interrogatorio della vittima e per consentirle di partecipare attivamente alle udienze, conformemente al ruolo della vittima nel pertinente sistema di giustizia penale. Per altri aspetti del procedimento penale, la necessità di interpretazione e traduzione può variare a seconda di questioni specifiche, del ruolo della vittima nel pertinente sistema di giustizia penale e del suo coinvolgimento nel procedimento e di eventuali diritti specifici che ha. Pertanto, l'interpretazione e la traduzione per questi altri casi devono essere fornite solo nella misura necessaria alle vittime per esercitare i propri diritti”.

---

15

→ Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime [Articolo 8] → Link all'articolo 9 Sostegno da parte dei servizi di assistenza alle vittime

“Gli Stati membri assicurano che l'accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione formale di denuncia di un reato da parte della vittima a un'autorità competente”. [Articolo 8 (5)]

#### **Formatori:**

**Per l'articolo 5:** l'autorità competente dovrebbe valutare se la vittima parla e capisce la lingua quando presenta una denuncia. In questa parte è importante chiarire che l'articolo 5 non affronta

esplicitamente una procedura di valutazione individuale come negli articoli 7 e 22. In pratica, tuttavia, al fine di attuare l'art. 5 le autorità dovrebbero agire parallelamente alle procedure di cui all'art. 7 (diritto all'interpretazione e alla traduzione e 22 (valutazione individuale delle vittime per identificare esigenze di protezione specifiche).

Va inoltre spiegato che all'articolo 5 la nozione di "assistenza linguistica" è più flessibile del requisito più rigoroso di traduzione e interpretazione di cui all'articolo 7. Una vittima può essere assistita ai sensi dell'articolo 5 da una persona che parla la sua lingua ma che è non un interprete ufficiale se ciò è ritenuto opportuno dalle autorità competenti, nel rispetto del corretto svolgimento del procedimento penale e della riservatezza. (ad es. un membro della famiglia, un amico o un membro della comunità viene utilizzato per aiutare con l'interpretazione quando una vittima presenta una denuncia). Tuttavia, le autorità hanno la responsabilità di valutare il rischio di un'interpretazione distorta o errata da parte di tale persona prima di accettare tale assistenza.

Le vittime hanno anche il diritto di richiedere una traduzione di un riconoscimento scritto se non comprendono la lingua del documento. (Già spiegato nella slide 7 nella presentazione dell'art. 3). Possiamo sfruttare questa occasione per spiegare che tutti i diritti sanciti da questa direttiva sono collegati tra loro.

---

16

Questa traduzione deve essere fornita gratuitamente in qualsiasi lingua comprensibile alla vittima (il che, tuttavia, non significa necessariamente la lingua madre della vittima).

**Per l'articolo 6:** l'art. 6, comma 3, impone l'obbligo di motivazione o una sintesi delle motivazioni delle decisioni di chiusura del procedimento (ossia di non procedere o di chiudere le indagini o di non perseguire l'autore del reato) o della sentenza definitiva. Questo è importante per consentire alle vittime di accedere alla giustizia, per rispettare e riconoscere la vittima. È anche un prerequisito affinché le vittime possano accedere al loro diritto di rivedere una decisione di non procedere. Questa disposizione è collegata all'articolo 11 (diritti in caso di non luogo a procedere).

**Per l'articolo 7:** si veda anche l'articolo 2 della direttiva del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione per indagati e imputati ("direttiva sull'interpretazione e la traduzione". Ai sensi delle direttive dell'UE, indagati e vittime hanno diritti di interpretazione e traduzione simili.

**Per l'articolo 8:** il diritto all'assistenza è uno dei diritti fondamentali della direttiva. È strettamente collegato all'articolo 9 (sostegno da parte dei servizi di sostegno alle vittime) al fine di garantire che le vittime, oi loro familiari, abbiano accesso gratuito a servizi di sostegno riservati. Questi servizi



comprendono la fornitura di informazioni e consulenza, supporto emotivo e psicologico e assistenza pratica.

L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui le autorità competenti sono a conoscenza della vittima e durante tutto il procedimento penale e per un periodo di tempo adeguato dopo tale procedimento, conformemente alle esigenze della vittima e ai diritti sanciti dalla presente direttiva. Il sostegno dovrebbe essere fornito attraverso una varietà di mezzi, senza formalità eccessive e attraverso una distribuzione geografica sufficiente in tutto lo Stato membro per consentire a tutte le vittime l'opportunità di accedere a tali servizi. Le vittime che hanno subito danni considerevoli a causa della gravità del reato potrebbero richiedere servizi di supporto specialistico. [Considerando 37]

I rinvii ripetuti dovrebbero essere evitati. [considerando 38, 62]

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e lavorare a stretto contatto con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato. [...] i servizi pubblici dovrebbero funzionare in modo coordinato e dovrebbero essere coinvolti a tutti i livelli amministrativi — a livello dell'Unione ea livello nazionale, regionale e locale. Le vittime dovrebbero essere aiutate a trovare e rivolgersi alle autorità competenti al fine di evitare rinvii ripetuti. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di "punti di accesso unici" o "sportelli unici", che rispondano alle molteplici esigenze delle vittime quando sono coinvolte in procedimenti penali, compresa la necessità di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento. [Considerando 62]

Al fine di incoraggiare e facilitare la denuncia dei reati e consentire alle vittime di interrompere il ciclo della vittimizzazione ripetuta, è essenziale che siano disponibili servizi di sostegno affidabili per le vittime e che le autorità competenti siano pronte a rispondere alle denunce delle vittime in modo rispettoso, sensibile, modo professionale e non discriminatorio. Ciò potrebbe aumentare la fiducia delle vittime nei sistemi di giustizia penale degli Stati membri e ridurre il numero di reati non denunciati. Gli operatori che potrebbero ricevere denunce dalle vittime in merito a reati dovrebbero essere adeguatamente formati per facilitare la denuncia dei reati e dovrebbero essere messe in atto misure per consentire la segnalazione da parte di terzi, anche da parte delle organizzazioni della società civile. Dovrebbe essere possibile utilizzare le tecnologie di comunicazione, come la posta elettronica, le registrazioni video o i moduli elettronici online per presentare reclami. [considerando 63]

## SLIDE 14

**Titolo:** Partecipazione delle vittime ai procedimenti penali

→ Diritto di essere ascoltato [Articolo 10] → Collegamento all'articolo 25, formazione per professionisti, giudici e pubblici ministeri che si occupano dell'interrogatorio delle vittime]

→ Diritto al riesame della decisione di non procedere [Articolo 11]

→ Protezione dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni nei servizi di giustizia riparativa. [Articolo 12].

→ Diritto al gratuito patrocinio [articolo 13].

→ Diritto al rimborso delle spese [Articolo 14]

→ Diritto alla restituzione dei beni [Articolo 15]

→ Diritto alla decisione sul risarcimento da parte dell'autore del reato nel corso del procedimento penale [Articolo 16]

Formatori:

Per l'articolo 10: gli Stati membri possono attuare le norme procedurali applicabili in base alle loro leggi nazionali. I principi della discrezionalità giudiziaria e della libera valutazione delle prove devono essere preservati.

Per l'articolo 11: la direttiva rispetta l'autonomia procedurale nazionale e le procedure di riesame sono lasciate al diritto nazionale. Il diritto al ricorso è già stato menzionato all'articolo 6 (riguardante l'obbligo di motivare la decisione di non procedere, citato nella diapositiva precedente).

Per l'articolo 12: i servizi di giustizia riparativa comprendono la mediazione vittima-autore del reato, le riunioni di gruppo familiare e i circoli di condanna. Tali servizi possono essere collegati, eseguiti prima, parallelamente o dopo il procedimento penale (prima e dopo il processo). Lo scopo di questo articolo è garantire che, ove tali servizi siano forniti, siano in atto salvaguardie per garantire che la vittima non sia ulteriormente vittimizzata a seguito del processo. La partecipazione della vittima dovrebbe essere volontaria, su libera e informata scelta della vittima e dovrebbe essere riservata. Fattori quali la natura e la gravità del reato, il conseguente grado di trauma, la ripetuta violazione dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere e l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitare o ridurre la capacità della vittima di compiere una scelta informata o potrebbe pregiudicare un esito positivo per la vittima, dovrebbero essere presi in considerazione nel deferire un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgimento

di un procedimento di giustizia riparativa. Qualsiasi accordo tra le parti dovrebbe essere raggiunto volontariamente.

La direttiva non obbliga gli Stati membri a introdurre servizi di giustizia riparativa se non dispongono di tale meccanismo nel diritto nazionale.

Per l'articolo 13: la direttiva impone un obbligo concreto, per la concessione del patrocinio a spese dello Stato "quando le vittime hanno lo status di parti nel procedimento penale" e non "quando è loro possibile avere lo status di parti". Il diritto nazionale deve prevedere il quadro giuridico adeguato per garantire alle vittime il diritto all'assistenza legale.

Per l'articolo 14: l'articolo copre solo le spese necessarie quando la vittima è obbligata o richiesta dalle autorità competenti ad essere presente ea partecipare attivamente al procedimento penale. Le spese legali dovrebbero essere coperte dal gratuito patrocinio.

Per l'articolo 15: i beni recuperabili sequestrati nell'ambito di un procedimento penale dovrebbero essere restituiti quanto prima alla vittima del reato. Il diritto nazionale determina le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni vengono restituiti alle vittime.

Per l'articolo 16: L'articolo riguarda solo il risarcimento da parte del reo e non da parte dello Stato. La vittima ha il diritto di ottenere una decisione sul risarcimento da parte dell'autore del reato entro un termine ragionevole nel corso di un procedimento penale, a meno che il diritto nazionale non preveda che tale decisione sia adottata in altri procedimenti giudiziari. Gli Stati membri sono inoltre invitati a incoraggiare i trasgressori a risarcire le vittime.

---

19

## SLIDE 15

### **Titolo: Causa C-38/18 Procedimento penale contro Massimo Gambino e Shpetim Hyka**

In questo caso, la composizione del collegio giudicante è stata modificata durante il processo e la vittima è stata invitata a testimoniare nuovamente.

Articolo 16 (risarcimento entro un termine ragionevole): la Corte di giustizia europea ha stabilito che un nuovo esame della vittima in caso di modifica della composizione del collegio giudicante dinanzi al quale aveva originariamente deposto non significa, di per sé, che un non può essere presa una decisione in merito al risarcimento di tale vittima entro un termine ragionevole. (§ 48)

**SLIDE 16****Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articolo 17

Gli Stati membri provvedono affinché:

→ l'autorità competente raccoglie una dichiarazione della vittima subito dopo la denuncia

→ le autorità fanno ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni in materia di videoconferenza e teleconferenza previste dalla Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000 (17) ai fini dell'udienza vittime residenti all'estero.

→ La vittima può sporgere denuncia nel proprio Stato di residenza:

a) se la vittima non è stata in grado di farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato (ad esempio a causa di vincoli amministrativi, legali o personali)

b) se la vittima semplicemente non desidera farlo in caso di reati gravi.

→ la denuncia deve essere trasmessa senza indugio dallo Stato di residenza allo Stato in cui è avvenuto il reato (a meno che le competenti autorità dello Stato di residenza non abbiano già esercitato la loro competenza nazionale a procedere).

Formatori: in relazione ai servizi di sostegno, il considerando 51 chiarisce questo obbligo: se la vittima ha lasciato il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, tale Stato membro non dovrebbe più essere obbligato a fornire assistenza, sostegno e protezione se non in relazione diretta con eventuali procedimenti penali (come misure di protezione speciale durante i procedimenti giudiziari). Lo Stato membro in cui risiede la vittima dovrebbe fornire l'assistenza, il sostegno e la protezione necessari per la necessità di guarigione della vittima. Pertanto, l'obbligo di fornire assistenza alle vittime non residenti è "condiviso" tra i due Stati membri.

---

20**SLIDE 17****Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articoli 18-19**→ Diritto alla protezione [Articolo 18]**

Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili misure per proteggere le vittime e i loro familiari dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, anche contro il rischio di danni emotivi o psicologici, e per proteggere il dignità delle

vittime durante gli interrogatori e le deposizioni. Se necessario, tali misure comprendono anche le procedure stabilite dalla legislazione nazionale per la protezione fisica delle vittime e dei loro familiari.

→ **Diritto di evitare il contatto tra la vittima e l'autore del reato [Articolo 19]**

1. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni necessarie per consentire di evitare contatti tra le vittime e i loro familiari, ove necessario, e l'autore del reato all'interno dei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che il procedimento penale non richieda tale contatto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi locali dei tribunali dispongano di zone d'attesa separate per le vittime.

Formatori:

Per l'articolo 18: Tali misure di protezione possono includere ingiunzioni provvisorie o ordini di protezione/interdizione. L'obbligo di protezione ha un ampio campo di applicazione e richiede un approccio olistico in relazione alla gamma di misure di protezione necessarie per proteggere le vittime e i loro familiari. La protezione della dignità della vittima comporta l'adozione di misure che guidino il comportamento dei professionisti a contatto con le vittime e assicurino che le vittime siano trattate in modo sensibile e professionale in conformità con le loro esigenze. Include anche la garanzia che le procedure di divulgazione siano limitate alla divulgazione delle sole informazioni rilevanti per il caso.

La protezione dalla vittimizzazione secondaria può comportare la limitazione delle domande intrusive, garantendo che durante l'interrogatorio e il controinterrogatorio vengano poste solo le domande che sono di interesse e importanza per il caso in questione. Al fine di proteggere la dignità delle vittime durante l'interrogatorio, altre misure possono includere limiti al numero di volte in cui una vittima può essere interrogata, il modo in cui i professionisti della giustizia penale pongono domande e garantire che le vittime siano rispettate e riconosciute come vittime durante tutto il processo di giustizia penale.

La protezione dalla vittimizzazione ripetuta si applica a tutte le vittime. Tuttavia è di particolare importanza in situazioni di violenza di genere e violenza nelle relazioni strette. La protezione fisica da intimidazioni e ritorsioni può includere misure come quelle dell'articolo 19.

La direttiva non copre di per sé la protezione dei testimoni.

Inoltre, l'articolo 18 non armonizza i tipi di ordinanze di protezione nazionali. Altre normative dell'UE potrebbero essere utilizzate come guida, come l'articolo 5 della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo ("direttiva EPO") e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 606/2013/UE sul

riconoscimento reciproco di misure di protezione in materia civile («Regolamento Civile EPO») (ossia (a) divieto di entrare in determinate località, luoghi o aree definite in cui la persona protetta risiede o visita; (b) divieto o regolamentazione di contatto, in qualsiasi forma, con alla persona protetta; (c) divieto o regolamentazione di avvicinarsi alla persona protetta più vicino di una distanza prescritta).

Per l'applicazione della protezione dell'articolo 18 è necessaria una valutazione individuale.

Il riferimento «fatti salvi i diritti della difesa» dovrebbe essere interpretato in modo strettamente proporzionato. Dovrebbero essere sviluppate norme sull'interpretazione per garantire la trasparenza ed evitare decisioni su base arbitraria.

Per l'articolo 19: la direttiva richiede che il contatto sia evitato in tutti i locali coinvolti in procedimenti penali (vale a dire stazioni di polizia, uffici delle procure e locali dei tribunali). Negli edifici dei tribunali e nelle stazioni di polizia dovrebbero essere previsti ingressi separati e aree di attesa per le vittime. Tutti i nuovi locali del tribunale devono designare aree di attesa separate per le vittime.

Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, pianificare i procedimenti penali in modo da evitare contatti tra le vittime e i loro familiari e gli autori del reato, ad esempio convocando le vittime e gli autori delle udienze in momenti diversi.

Il riferimento "a meno che il procedimento penale non richieda tale contatto" dovrebbe essere interpretato in modo strettamente proporzionato e solo nei casi in cui gli interessi della vittima sono secondari rispetto agli interessi del procedimento. Il diritto nazionale dovrebbe esaminare questi casi al fine di garantire la trasparenza ed evitare decisioni arbitrarie.

I diritti di protezione continuano alla diapositiva successiva.

## SLIDE 18

**Titolo:** Causa C-38/18 Procedimento penale contro Massimo Gambino e Shpetim Hyka

Articolo 18 (tutela): la CGE ha statuito che non risulta dalla formulazione di tale articolo che il legislatore dell'Unione abbia incluso, tra le misure volte a proteggere la vittima di un reato, la previsione di limitare l'interrogatorio della vittima a un'unica occasione durante il procedimento giudiziario. (§ 51).

“Di conseguenza, va rilevato che l'articolo 18 della direttiva 2012/29 non osta in linea di principio, in caso di modifica della composizione del collegio giudicante, che la vittima di un reato sia nuovamente interrogata da detto collegio in sede richiesta di una delle parti del procedimento”. (§ 54)

“Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risulta che, al fine di determinare se sia possibile utilizzare la registrazione scritta della dichiarazione di una vittima come

prova, gli Stati membri dovrebbero esaminare se ascoltare la testimonianza della vittima può essere determinante ai fini del processo dell'imputato e garantire, mediante solide garanzie procedurali, che l'assunzione delle prove nell'ambito di un procedimento penale non pregiudichi l'equità di tale procedimento ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della Carta o dei diritti della difesa ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta". (§ 55)

Il giudice del rinvio dovrebbe, pertanto, esaminare se, nel procedimento principale, circostanze particolari come quelle richiamate al comma precedente possano comportare che la vittima del reato di cui trattasi non sia tenuta a testimoniare nuovamente". (§ 56)

## SLIDE 19

**Titolo:** Direttiva sulle vittime 20-21

### → Diritto alla protezione durante le indagini penali [Articolo 20]

Fatti salvi i diritti della difesa e conformemente alle norme sulla discrezionalità giudiziaria, gli Stati membri provvedono affinché durante le indagini penali:

- a) le audizioni delle vittime si svolgano senza ingiustificato ritardo dopo la denuncia di reato all'autorità competente.
- b) il numero di audizioni delle vittime è ridotto al minimo e le audizioni sono effettuate solo ove strettamente necessario ai fini dell'indagine penale
- c) la vittima può essere accompagnata dal suo legale rappresentante e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria.
- d) le visite mediche siano ridotte al minimo e siano effettuate solo ove strettamente necessario ai fini del procedimento penale.

### → Diritto alla tutela della privacy [Articolo 21]

Possono essere adottate misure per proteggere la privacy, comprese le caratteristiche personali della vittima e le immagini delle vittime e dei loro familiari.

Nel caso di una vittima minorenni, dovrebbero essere prese tutte le misure legali per impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che possa portare all'identificazione del minore.



Al fine di proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali delle vittime, gli Stati membri, nel rispetto della libertà di espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione. → comportamento etico nei confronti delle vittime

Formatori:

Per l'articolo 20: questo è un nuovo diritto. Queste misure sono stabilite nelle direttive sulla tratta di esseri umani e sugli abusi sessuali su minori.

Lo scopo di questo articolo è prevenire la vittimizzazione secondaria di tutte le vittime, non solo delle vittime vulnerabili.

Il diritto di essere accompagnato da una persona di scelta nel paragrafo 2 (c): L'avvocato della vittima dovrebbe essere presente ai colloqui. Inoltre, la vittima dovrebbe essere in grado di portare una persona di fiducia per il supporto morale. Solo in circostanze eccezionali dovrebbe essere limitata la possibilità di essere accompagnati da una persona scelta dalla vittima, e quindi solo in relazione a una persona specifica. Se ciò accade, la vittima dovrebbe essere in grado di scegliere un'altra persona. La limitazione può verificarsi, ad esempio, quando vi è un conflitto di interessi (ad esempio, la persona prescelta è l'autore del reato, come nei casi di violenza domestica o abusi sui minori in cui anche i membri della famiglia possono essere gli autori) o per motivi di riservatezza.

Per l'articolo 21: Considerando 54: "La protezione della vita privata della vittima può essere un mezzo importante per prevenire la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e la ritorsione e può essere raggiunta attraverso una serie di misure tra cui la non divulgazione o la limitazione della divulgazione di informazioni riguardanti l'identità e il luogo in cui si trova la vittima. Tale protezione è particolarmente importante per i minori vittime e include la non divulgazione del nome del minore. Tuttavia, potrebbero esserci casi in cui, eccezionalmente, il minore può trarre vantaggio dalla divulgazione o anche da un'ampia pubblicazione di informazioni, ad esempio quando un minore è stato rapito. Le misure per proteggere la privacy e l'immagine delle vittime e dei loro familiari dovrebbero sempre essere coerenti con il diritto a un equo processo e alla libertà di espressione, come riconosciuto rispettivamente dagli articoli 6 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e libertà fondamentali".



Questo articolo si basa principalmente sulle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa (2006), che affermano: "Gli Stati dovrebbero incoraggiare i media ad adottare e rispettare misure di autoregolamentazione al fine di proteggere la privacy e i dati personali delle vittime".

## SLIDE 20

### **Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articolo 22

→ valutazione tempestiva e individuale, per identificare le specifiche esigenze di protezione della vittima → determinazione se e in che misura la vittima dovrebbe beneficiare di misure speciali (previste agli articoli 23 e 24), a causa della loro particolare vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, per intimidazioni e ritorsioni. A causa: a) delle caratteristiche personali della vittima b) del tipo o della natura del reato c) delle circostanze del reato.

Le vittime di: → terrorismo → criminalità organizzata → tratta di esseri umani → violenza di genere → violenza in una relazione stretta → violenza sessuale → sfruttamento o reati di odio → le vittime con disabilità devono essere debitamente considerate.

Si presume che i minori vittime abbiano esigenze di protezione specifiche a causa della loro vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alla ritorsione.

Le valutazioni individuali sono effettuate con lo stretto coinvolgimento della vittima e tengono conto dei suoi desideri, anche quando non desiderano beneficiare di misure speciali. Se gli elementi che costituiscono la base della valutazione individuale sono cambiati in modo significativo, gli Stati membri provvedono affinché essa sia aggiornata durante tutto il procedimento penale.

Formatori: a questo proposito presentiamo come le tutele della Direttiva siano applicabili nella pratica attraverso la valutazione individuale. I diritti specifici concessi alle vittime con esigenze di protezione specifiche sono presentati nella diapositiva successiva.

---

25

**SLIDE 21**

**Titolo:** Causa C-38/18 Procedimento penale contro Massimo Gambino e Shpetim Hyka

Articolo 22 (valutazione individuale): “Va aggiunto che, qualora si decida che la vittima debba testimoniare dinanzi al collegio giudicante nella sua nuova composizione, le autorità nazionali competenti devono, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2012/29 , effettuare una valutazione individuale di tale vittima per individuare le sue specifiche esigenze di protezione e, se del caso, per concederle le misure di protezione previste dagli articoli 23 e 24 di detta direttiva”. (§ 57)

“Il giudice del rinvio deve pertanto vigilare affinché la vittima del procedimento principale non abbia particolari esigenze di protezione durante il procedimento penale”.

Formatore: Questo caso può essere utilizzato per spiegare come possono essere sollevate richieste in relazione ai bisogni di protezione delle vittime prima del procedimento penale

---

26**SLIDE 22**

**Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articolo 23

Durante le indagini penali devono essere disponibili le seguenti misure:

- a) i colloqui con la vittima si svolgono in locali progettati o adattati a tale scopo;
- b) i colloqui con la vittima siano svolti da o tramite professionisti formati a tal fine;
- c) tutti i colloqui con la vittima siano condotti dalle stesse persone, a meno che ciò non sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;
- d) tutti i colloqui con le vittime di violenza sessuale, violenza di genere o violenza nelle relazioni strette, a meno che non siano condotti da un pubblico ministero o da un giudice, siano condotti da una persona dello stesso sesso della vittima, se la vittima lo desidera, a condizione che lo svolgimento del procedimento penale non sarà pregiudicato;

Durante il procedimento giudiziario sono disponibili le seguenti misure:

- A. misure per evitare il contatto visivo tra la vittima e l'autore del reato, anche durante la deposizione delle prove, con mezzi adeguati, compreso l'uso della tecnologia della comunicazione;
- B. misure per garantire che la vittima possa essere ascoltata in aula senza essere presente, in particolare mediante l'uso di adeguate tecnologie di comunicazione;
- C. misure per evitare inutili interrogatori riguardanti la vita privata della vittima non attinente al reato;
- D. i provvedimenti che consentono lo svolgimento dell'udienza senza la presenza del pubblico.

Formatori: dopo una valutazione individuale si determinerà se una vittima con esigenze specifiche debba beneficiare di alcune o di tutte queste misure. Il desiderio delle vittime dovrebbe essere preso in considerazione. La portata di tali misure dovrebbe essere determinata fatti salvi i diritti della difesa e conformemente alle norme di discrezionalità giudiziaria. Le preoccupazioni e timori delle vittime in relazione ai procedimenti dovrebbero essere un fattore chiave per determinare se hanno bisogno di misure particolari.

"esigenze e vincoli operativi" sono chiariti nel considerando 59.

27

“Esigenze e vincoli operativi immediati possono rendere impossibile garantire, ad esempio, che lo stesso agente di polizia interroghi costantemente la vittima; malattia, maternità o congedo parentale sono esempi di tali vincoli. Inoltre, i locali appositamente progettati per i colloqui con le vittime potrebbero non essere disponibili a causa, ad esempio, di lavori di ristrutturazione. In presenza di tali vincoli operativi o pratici, potrebbe non essere possibile fornire caso per caso una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale”. Tuttavia, queste situazioni dovrebbero essere solo temporaneamente, a causa di circostanze eccezionali in un singolo caso.

## SLIDE 23

### Titolo: Direttiva sulle vittime – Articolo 24

1. Oltre alle misure previste dall'articolo 23, qualora la vittima sia un minore:

a) nelle indagini penali, tutte le audizioni del minore vittima possono essere registrate audiovisivamente e tali audizioni registrate possono essere utilizzate come prova nei procedimenti penali;

b) nelle indagini e nei procedimenti penali, conformemente al ruolo delle vittime nel pertinente sistema di giustizia penale, le autorità competenti nominano un rappresentante speciale per i minori vittime laddove, secondo la legislazione nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non possono rappresentare il minore vittima a seguito di un conflitto di interessi tra loro e il minore vittima, o qualora il minore vittima sia non accompagnato o separato dalla famiglia;

c) se il minore vittima ha diritto a un avvocato, ha diritto alla consulenza legale e alla rappresentanza, a proprio nome, nei procedimenti in cui vi è, o potrebbe esservi, un conflitto di interessi tra il minore vittima e i titolari della responsabilità genitoriale;

Le norme procedurali per le registrazioni audiovisive di cui al primo comma, lettera a), e il loro utilizzo sono determinate dal diritto nazionale.

2. Qualora l'età di una vittima sia incerta e vi siano motivi per ritenere che la vittima sia un minore, ai fini della presente direttiva si presume che la vittima sia un minore.

Formatori: queste misure sono incluse nelle direttive sulla tratta di esseri umani e sullo sfruttamento sessuale dei minori, pertanto dovrebbero già esistere strutture per conformarsi a tali requisiti. (Purtroppo non è così per tutti gli Stati membri).

Le misure per proteggere i minori vittime devono essere adottate nel loro interesse superiore, tenendo conto di una valutazione dei loro bisogni.

Qualora, ai sensi della presente direttiva, debba essere nominato un tutore o un rappresentante per un minore, tali ruoli potrebbero essere svolti dalla stessa persona o da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità.

Se un minore vittima deve prendere parte a un procedimento penale, ciò non dovrebbe, per quanto possibile, causare ulteriori traumi a seguito di colloqui o contatti visivi con gli autori di reato. Una buona comprensione dei bambini e di come si comportano di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'assunzione di prove di alta qualità e a ridurre lo stress sui bambini mentre vengono attuate le misure necessarie.

## SLIDE 24

**Titolo:** Accesso problematico delle vittime di reato accesso a professionisti qualificati

Ciò è rilevante per i professionisti dei servizi di supporto e per i traduttori e interpreti professionisti. Mancano traduttori e interpreti professionisti (articolo 5).

L'accesso a determinati diritti – interpretazione e traduzione (articolo 7) e diritti delle vittime che risiedono in un altro Stato membro (articolo 17) – è ostacolato da difficoltà pratiche.

Le questioni finanziarie hanno avuto un impatto particolare sull'accesso a servizi di supporto adeguati (articolo 8) e sul diritto all'assistenza legale (articolo 13)

La formazione degli operatori che lavorano con le vittime di reato è necessaria per attuare gli articoli 6 (ricezione di informazioni su un caso), 10 (diritto di essere ascoltato) e 22 (valutazione individuale) e l'identificazione e la protezione delle vittime con particolari esigenze di protezione.

## SLIDE 25

**Titolo:** Principali sfide nella protezione delle vittime nell'UE

Vittime di violenza domestica; la fornitura di un'assistenza efficace è ostacolata da molti ostacoli pratici e giuridici. La situazione pandemica è diventata un fattore di peggioramento per le vittime con bisogni speciali.

Terrorismo; rimane una delle principali preoccupazioni in molti Stati dell'UE

Migranti e richiedenti asilo; I cittadini di paesi terzi rimangono vulnerabili alla criminalità e incontrano ostacoli pratici e giuridici nell'accesso alla giustizia e ai servizi di sostegno e si trovano in una situazione vulnerabile. Parallelamente, c'è un aumento dei crimini d'odio e della xenofobia.

Guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; La guerra ha distrutto la vita delle persone, lasciando dietro di sé morte e vittime. La legislazione dell'UE sui diritti delle vittime garantirà il soddisfacimento delle esigenze specifiche delle vittime in fuga dalla guerra, come il diritto all'assistenza, al sostegno e alla protezione.

## SLIDE 26

**Titolo:** Giurisprudenza della CGUE

La direttiva copre le persone giuridiche?

Il concetto di vittima ai fini della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio non comprende le persone giuridiche che hanno subito un danno diretto a causa di violazioni del diritto penale in uno Stato membro (C-467/05, Dell'Orto, C- 205/09, Eredics).

In relazione alla Direttiva la CGUE ha stabilito che essa non si applica alle persone giuridiche o allo Stato, anche se la legge nazionale conferisce loro la qualità di parte lesa in un procedimento penale. (C-603/19 Procedimento penale contro TG e UF § 46)

Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere di applicare le norme stabilite nella direttiva alle persone giuridiche.

Giurisprudenza della CGUE: la giustizia riparativa è obbligatoria?

La CGUE, interpretando l'articolo 10 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio sulla mediazione, ha confermato che gli Stati membri non sono obbligati a ricorrere alla mediazione/giustizia riparativa per tutti i reati (sentenze della CGUE nelle cause C-205/09 Eredics e nelle cause riunite C 483 /09 e C 1/10 Gueye/Sanchez).

Formatori: In questa parte è importante sottolineare l'importanza del rinvio pregiudiziale da parte dei tribunali nazionali alla CGUE al fine di avere un'interpretazione autorevole del diritto dell'UE applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE. A seconda dello Stato membro in cui si svolge la formazione, si può discutere con i partecipanti se i rispettivi tribunali nazionali stanno utilizzando questo processo e in che modo gli avvocati dovrebbero richiedere tali rinvii. Va sottolineato che questo processo non riguarda i casi di palese violazione del diritto dell'UE, ma laddove è necessaria l'interpretazione.

---

30

## SLIDE 27

**Titolo:** Altri atti di diritto dell'Unione

direttiva sulla compensazione; Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al risarcimento delle vittime di reati

Regolamento (UE) 606/2013 relativo al reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile

Direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo;

Altri atti del diritto dell'UE per le vittime di particolari tipologie di reato

Altro diritto dell'UE che integra e si basa sulla direttiva sui diritti delle vittime.

Vittime del terrorismo; Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta al terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio

Vittime della tratta di esseri umani; Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio

Minori vittime di sfruttamento sessuale; Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio,

Vittime di frodi nei pagamenti diversi dai contanti; Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro la frode e la contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, PE/89/2018/REV/ 3

Formatori: Come già illustrato, alcuni diritti e tutele della Direttiva hanno come modello altre Direttive per la protezione di specifiche categorie di vittime (es. abusi sessuali su minori), o fanno riferimento a procedure (es. Ordine di Protezione Europeo). Inoltre, molte nozioni utilizzate dalla direttiva e il significato dei diritti conferiti dalle sue disposizioni possono essere meglio interpretati e/o invocati con una visione d'insieme degli sviluppi in materia di diritti delle vittime. I diritti delle vittime sono previsti in una serie di strumenti giuridici vincolanti e non vincolanti nell'UE che vengono qui presentati in modo che i partecipanti possano avere una comprensione olistica. L'ambito di applicazione personale esteso della direttiva (vittime di tutti i reati) rende le disposizioni della direttiva pertinenti a tutte queste categorie di atti dell'UE.

Gli avvocati svolgono un ruolo cruciale nell'applicazione e nella corretta attuazione del diritto dell'UE, in particolare quando vengono affrontati i diritti delle persone.

## SLIDE 28

**Titolo:** Altre strategie pertinenti dell'UE

Nel 2020 la Commissione ha pubblicato per la prima volta la strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025); L'obiettivo principale della strategia è garantire che tutte le vittime di tutti i reati, indipendentemente da dove si trovino nell'UE o in quali circostanze si verifichi il reato, possano far valere pienamente i propri diritti.

Le priorità principali includono: (i) una comunicazione efficace con le vittime e un ambiente sicuro in cui le vittime possano denunciare il reato; (ii) migliorare il sostegno e la protezione delle vittime più vulnerabili; (iii) facilitare l'accesso delle vittime al risarcimento. Le priorità chiave volte a lavorare insieme sui diritti delle vittime sono: (i) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra tutti i soggetti interessati; e (ii) rafforzare la dimensione internazionale dei diritti delle vittime.

Titolo: Altre strategie pertinenti dell'UE

Strategia per la parità di genere 2020-2025

Strategia sui diritti del bambino,

Strategia sulla formazione giudiziaria europea

Strategia per l'uguaglianza LGBTI+ ,

Piano d'azione contro il razzismo dell'UE 2020-2025 ,

Quadro aggiornato dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom

Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030,

Strategia dell'Unione della sicurezza,

L'approccio strategico verso l'eradicazione della tratta di esseri umani

La Strategia per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori

Nuova iniziativa per la legislazione dell'UE

L'8 marzo 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, COM/2022/105 final